



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori NENCINI, FEDELI, CONZATTI, CUCCA, PARENTE,
PITTELLA e VONO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 LUGLIO 2020

Modifiche alle disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza
domestica e di genere

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge, recante « Modifiche alle disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere », contiene interventi sulla legge 19 luglio 2019, n. 69, il cosiddetto « codice rosso ». Tale legge rappresenta un importante e necessario passo avanti per la tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, nell'ambito dell'attuazione della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012; contiene, infatti, disposizioni finalizzate ad evitare che eventuali stasi, nell'acquisizione e nell'iscrizione delle notizie di reato o nello svolgimento delle indagini preliminari, possano pregiudicare la tempestività di interventi, cautelari o di prevenzione, a tutela delle vittime dei reati di maltrattamenti, violenza sessuale, atti persecutori e lesioni aggravate commessi in contesti familiari o nell'ambito di relazioni di convivenza.

Con il disegno di legge in questione si intende apportare modifiche finalizzate a intervenire su alcune specifiche criticità emerse nella vigente legislazione.

In particolare l'articolo 1 prevede la sospensione della responsabilità genitoriale per i destinatari dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari per reati di violenza domestica, al fine di garantire un'anticipazione della tutela dei minori coinvolti.

L'articolo 2 estende il novero dei reati per i quali la persona offesa può essere ammessa al « gratuito patrocinio », includendovi le lesioni commesse in ambito domestico e familiare, laddove la normativa attuale prevede tale possibilità solo per altri reati così detti di violenza di genere. La vittima del delitto di lesioni, infatti, attualmente può accedere al patrocinio a spese dello Stato solo qualora tale reato sia conte-

stato in concorso con gli altri delitti di violenza di genere. Con la modifica attuale, si intende garantire l'accesso al « patrocinio gratuito » anche solo in caso di lesione perpetrata in ambito di violenza domestica.

L'articolo 3 modifica la previsione attuale in base alla quale la sospensione condizionale della pena nei casi di condanna per i reati così detti di violenza di genere è comunque subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati. Con la modifica in questione si stabilisce la necessità di una valutazione sull'esito del percorso rieducativo da parte del giudice dell'esecuzione coadiuvato da personale specializzato, ritenendo non sufficiente la mera partecipazione al percorso rieducativo stesso.

L'articolo 4 prevede la possibilità che anche la persona offesa sia informata del ricorso da parte dell'imputato al tribunale del riesame per la modifica delle misure cautelari di cui è destinatario nonché la possibilità di estrazione di copia degli atti del procedimento, anche a mezzo del proprio difensore nominato.

L'articolo 5, recependo l'articolo 25 della direttiva 2012/29/UE che raccomanda agli Stati membri una formazione che miri « ad abilitare l'operatore a riconoscere le vittime e a trattarle in maniera rispettosa, professionale e non discriminatoria », estende l'obbligo di istituzione e frequenza di corsi di formazione, miranti alla prevenzione e al perseguimento dei reati di « violenza di genere », anche agli operatori dei servizi sociali, mentre, allo stato attuale, tale obbligo è previsto esclusivamente per le Forze di polizia e il personale di Polizia penitenziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Sospensione della responsabilità genitoriale)

1. All'articolo 572 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Qualora il soggetto esercente la responsabilità genitoriale commetta il reato in danno del minore di anni diciotto, vittima di maltrattamenti o di violenza assistita, l'avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari di cui all'articolo 415-*bis* del codice di procedura penale comporta la sospensione temporanea della responsabilità genitoriale ai sensi dell'articolo 34 fino alla pronuncia della sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere. Gli atti del procedimento sono trasmessi al tribunale dei minorenni, che assume i provvedimenti più opportuni nell'interesse del minore ».

Art. 2.

(Gratuito patrocinio per le vittime di lesioni in ambito familiare e domestico)

1. All'articolo 76, comma 4-*ter*, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo le parole: « 572, » sono inserite le seguenti: « 582, ove commesso in ambito domestico e familiare, ».

Art. 3.

(Sospensione condizionale della pena per reati previsti dal cosiddetto « codice rosso »)

1. All'articolo 165, quinto comma, del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « alla partecipazione » sono sostituite dalle seguenti: « alla valutazione da parte del giudice dell'esecuzione dell'esito della partecipazione »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Gli enti e le associazioni di cui al precedente periodo riferiscono al giudice dell'esecuzione circa l'esito della partecipazione ai percorsi di recupero ai fini della valutazione della sospensione condizionale della pena ».

Art. 4.

(Partecipazione della persona offesa al procedimento di riesame)

1. All'articolo 309, comma 8, del codice di procedura penale, dopo le parole: « suo difensore » sono inserite le seguenti: « nonché, qualora si proceda per i reati di violenza alla persona, alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore » e dopo le parole: « per il difensore » sono inserite le seguenti: « dell'imputato e per il difensore della persona offesa, ove nominato, ».

Art. 5.

(Formazione degli operatori dei servizi sociali)

1. Dopo l'articolo 5 della legge 19 luglio 2019, n. 69, è inserito il seguente:

« Art. 5-bis. - *(Formazione degli operatori dei servizi sociali)* - 1. Entro dodici

mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero della giustizia, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentito il Consiglio nazionale dell'ordine degli assistenti sociali, provvede all'attivazione di specifici corsi di formazione destinati agli operatori dei servizi sociali in relazione alla prevenzione e al perseguimento dei reati di cui agli articoli 1, 2 e 3 o che intervengono nel trattamento penitenziario delle persone per essi condannate. La frequenza dei corsi è obbligatoria per il personale individuato dalle amministrazioni di appartenenza.

2. Al fine di assicurare l'omogeneità dei corsi di cui al comma 1, i relativi contenuti sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, dell'interno, della giustizia e della difesa ».

€ 1,00